

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24082 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: SERRELLI SABRINA
Data pubblicazione: 27/07/2026

Oggetto: Irpef 2011,
art. 10-*bis* legge
212/2000, operazione
commerciale elusiva-
ragioni extrafiscali.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2329/2019 R.G. proposto da:

DI DOMENICO DARIO, cf: DDMDRA66P21H703S, rappresentato e
difeso dall'Avv. Umberto La Commara;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n.
03 - n. 554/2022, depositata il 9/02/2022;

ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
luglio 2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;

FATTI DI CAUSA

1. Con processo verbale di constatazione del 4/3/2016 la Guardia di Finanza di Roma, a seguito di verifiche compiute in relazione all'operazione avvenuta il 14/12/2011 di cessione di quote di partecipazione detenute dal contribuente nel capitale sociale della società Corso 26 Immobiliare S.r.l. in misura del 4,3% in favore della società Calzedonia S.p.A., proponeva il recupero a tassazione ai fini Irpef per l'anno 2011 della dichiarata plusvalenza da cessione immobiliare per euro 421.400,00 in violazione dell'art. 10-*bis* della legge 212/2000.

2. In data 11/4/2017 l'Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l'avviso di accertamento n. TK3018200633/2017, con il quale accertava una maggiore Irpef per euro 171.824,00, addizionali regionale e comunale rispettivamente per euro 7.290,00 e per euro 3.792,00, un maggior contributo di solidarietà per euro 13.804,00, ed irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 177.039,00.

In particolare, veniva constatato che:

in data 3 marzo 2011 la società Rackish s.r.l. stipulava con Banca Intesa s.p.a. un preliminare di compravendita, con l'impegno di acquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma, con facoltà per la Rackish s.r.l. di nominare l'effettivo acquirente;

in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazione delle partecipazioni detenute in regime non d'impresa in società non quotate, con conseguente regime fiscale agevolato in caso di plusvalenza, mediante imposta sostitutiva;

in data 14 giugno 2011 sedici soggetti (di cui quattordici persone fisiche, tra le quali il contribuente, e due società di capitali) costituivano la società Corso 26 Immobiliare s.r.l.;

in data 21 giugno 2011 la società Corso Immobiliare s.r.l. acquistava dalla Rackish s.r.l. il diritto di subentrare nel contratto preliminare di compravendita;

in data 12 luglio 2011 tutti i soci della Corso 26 Immobiliare s.r.l. stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote alla Calzedonia s.p.a.;

l'intera operazione è stata finanziata dalla cessionaria Calzedonia S.p.A. che ha versato sia il prezzo per l'acquisto dell'immobile corrisposto a Banca Intesa, sia il prezzo per l'acquisto delle partecipazioni.

Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione delle rispettive quote alla Calzedonia s.p.a., il contribuente rivalutava le proprie quote così da beneficiare delle agevolazioni di legge previste dal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l'efficacia dell'art. 5 della l. 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime di tassazione agevolato sulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni detenute, non in regime d'impresa, da persona fisiche, scontando l'imposta sostitutiva del 2%.

L'intera operazione veniva ritenuta elusiva ai sensi dell'art. 10-*bis* l. n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione della società Corso 26 Immobiliare s.r.l. e la rivalutazione delle quote, con pagamento dell'imposta sostitutiva, i soci di quest'ultima usufruivano del trattamento più favorevole previsto per la cessione di quote sociali ex d.l. n. 70/2011, rispetto al trattamento per le plusvalenze derivanti dalla cessione di un immobile ex art. 67, comma 1, lett. *b*), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Dalle indagini finanziarie in questione, inoltre, emergevano movimentazioni bancarie non giustificate in entrata e l'omessa dichiarazione della plusvalenza di cessione immobiliare in relazione all'attività della società Corso 26 Immobiliare S.r.l.

3. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8990/30/2018, rigettava il ricorso del contribuente ritenendo fondato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate sulla base del processo verbale di constatazione.

4. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello del contribuente, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate avesse fornito la prova dell'assenza di valide ragioni extrafiscali e, quindi, della costituzione della società Corso 26 Immobiliare S.r.l. al solo fine di consentire ai medesimi soci della Rackish s.r.l. di godere del regime agevolato di tassazione collegato alla rivalutazione delle quote societarie, e valutando non decisive le deduzioni difensive esposte dal contribuente a giustificazione dell'operazione commerciale.

5. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

6. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale di Giuseppe Fichera, in data 28/5/2026 ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., nelle quali ha chiesto, in via preliminare, la riunione del presente ricorso a quelli n. 2329/2019, n. 10873/2020, n. 14574/2021, n. 14963/2022 e n. 10582/2023, stante la connessione oggettiva e soggettiva e, nel merito, di dichiarare l'inammissibilità del primo motivo ed accogliersi il secondo motivo di ricorso. Il contribuente, in data 12/06/2026, ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare si rileva che non è opportuno procedere ad una riunione dei ricorsi n. 2329/2019, n. 10873/2020, n. 14574/2021, n.

14963/2022 e n. 10582/2023, a quello qui in esame, in quanto relativi a sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che si riferiscono a soggetti diversi ed a contestazioni oggetto di differenti avvisi di accertamento; la trattazione congiunta dei ricorsi nella medesima adunanza camerale consente, in ogni caso, la soluzione unitaria di questioni giuridiche analoghe riguardanti la complessa vicenda in esame ed esclude la possibilità di giudicati contrastanti.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

In particolare, deduce l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, mandando in essa le ragioni poste a fondamento della decisione adottata e, quindi, il percorso logico seguito.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 2, 12/10/2020, n. 21943), in virtù dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio di motivazione della sentenza di primo grado (Sez. L, sent. n. 17072 del 2007).

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello non può dedursi l'erroneità della decisione del giudice d'appello sul motivo di gravame con il quale si censurava il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, proprio per l'effetto devolutivo – sostitutivo della pronuncia resa in secondo grado.

L'iter logico argomentativo sviluppato dalla decisione di appello viene poi censurato con riferimento al merito della vicenda nel motivo che segue.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10-*bis* della l. n. 212/2000, rilevando l'erroneità della pronuncia nonostante i plurimi precedenti della giurisprudenza tributaria di merito del Lazio -che costituiscono un consolidato orientamento- in relazione ai diversi soci destinatari dell'accertamento. Secondo la prospettazione difensiva le operazioni commerciali poste in essere dai soci della società Corso 26 sono lecite e sono supportate da valide ragioni economiche, non avendo l'Ufficio dimostrato la sussistenza della condotta abusiva, a fronte della prassi della stessa Amministrazione finanziaria che, in risposta a diversi interpelli negli anni compresi tra il 2017 ed il 2022, ha riconosciuto che la circolazione di beni immobili può anche avvenire in via indiretta e, cioè, tramite la cessione delle partecipazioni, non potendosi ravvisare un'ipotesi di abuso laddove si consegua un vantaggio fiscale legittimo.

3.1. Il motivo è ammissibile e fondato.

3.2. La censura di inammissibilità del motivo articolata dalla controricorrente non può essere accolta, poiché il ricorrente non chiede una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito, bensì deduce la violazione della norma di legge indicata al fine di verificare se ricorrano o meno i requisiti per la configurabilità dell'abuso del diritto vietato dall'ordinamento ed oggetto di contestazione con l'avviso di accertamento notificato, in virtù di una qualificazione della operazione commerciale posta in essere. Oggetto del giudizio instaurato dai contribuenti non è l'apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass. 3340/2019, Cass. 640/2019 e Cass. 24155/2017), bensì l'analisi e

l'applicazione delle norme e, quindi, il controllo, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione operata dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 23872/2020 e Cass. 9097/2017).

3.3. Il motivo è poi fondato.

3.4. La doglianza è volta a contestare la ritenuta preordinazione da parte della società Corso 26 Immobiliare S.r.l. di un disegno elusivo rappresentato dalla costituzione della società nell'imminenza dell'emanazione del d.l.70/2011 al solo ed unico scopo di acquistare un immobile e cederlo attraverso la vendita delle partecipazioni societarie ottenendo un indebito vantaggio fiscale, in assenza di ragioni extrafiscali non marginali.

L'art. 10-*bis*. della legge n. 212/2000, al primo comma, prevede che "configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti". Da detto abuso deriva l'inopponibilità delle operazioni all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Nel secondo comma del citato art. 10-*bis*. il legislatore ha chiarito che si considerano operazioni prive di sostanza economica "i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali" e che "Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del

loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato”.

Ai sensi della norma in commento, sono vantaggi fiscali indebiti “i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”.

3.5. Questa Corte, coerentemente con il chiaro disposto normativo di cui innanzi, ha affermato che in materia tributaria “il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diversi dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali. Esso comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria per ogni profilo di indebito vantaggio che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione” (Cass. Sez. U, 23/12/2008, n. 30055; conf. Sez. U, 23/12/2008, n. 30057; Cass. Sez. 5, 20/05/2011, n. 11236; Sez. 5, n. 05/12/2019, n.31772; Sez. 5, 27/05/2024, n. 14674; cfr. inoltre Corte di giustizia UE, nei casi 3M-Italia, Halifax- e Part Service; da ultimo

Cass. sez. 5, 20/11/2025, n. 30585 e Cass. sez. 5, 11/12/2025, n. 32305).

Ai fini della configurazione di una pratica elusiva è, quindi, necessario che lo scopo essenziale delle operazioni controverse sia conseguire un risparmio di imposta, da ritenersi sempre illecito quando rappresenti la parte preponderante e comunque prevalente dell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, in quanto le ragioni economiche dell'operazione negoziale, valutata secondo la sua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi, da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevanti rispetto alla finalità di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale (Sez. 5, 02/04/2021, n. 9135, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10121 del 28/05/2020, Cass. sez. 5, 06/06/2019, n.15321).

Se è consentito, pertanto, al contribuente di preferire fra più alternative quella che comporti una riduzione di imposta o un risparmio fiscale, gli è precluso l'uso degli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento per porre in essere operazioni al fine di ottenere esclusivamente un vantaggio fiscale cui non avrebbe diritto.

Spetta infine all'interprete - tenuto conto che la prova del disegno elusivo e delle modalità attuative incombe sull'Amministrazione finanziaria (Cass. n. 9610/2017), mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino le operazioni realizzate e (Cass. 17/09/2019 n. 31772) - effettuare "un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è

possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato" (Cass. 06/10/2021 n. 27158; Cass. Sez. 5 -, 05/08/2024, n. 22072, Cass. sez. 5, 22/12/2025, n. 33418).

3.6. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha riportato, nei termini che seguono, le varie fasi dell'operazione commerciale nel suo svolgimento cronologico:

in data 03/03/2011 la società Rackish S.r.l. stipulava con Banca Intesa un preliminare di compravendita con l'impegno di acquistare diversi immobili, tra cui quello di via del Corso numero 403, con facoltà per la società di nominare l'acquirente. In data 14/06/2011 veniva costituita la società Corso 26 Immobiliare srl, la cui quota di maggioranza (al 51%) era costituita da dai medesimi soci della Rackish, mentre tra i soci di minoranza diversi avevano rapporti di parentela con i sodi della Rackish. In data 30/06/2011 quest'ultima società comunicava a Banca Intesa di aver proceduto a nominare, quale acquirente dell'immobile di via del Corso n. 403, la società Corso 26 Immobiliare srl.

Dall'esame di dette circostanze la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che fosse emersa la prova che la costituzione della società Corso 26 Immobiliare s.r.l. non aveva alcuna finalità economica, né organizzativa ma era finalizzata unicamente a consentire ai medesimi soci della Rackish S.r.l. di godere del regime agevolato di tassazione collegato alla rivalutazione delle quote azionarie.

3.7. La ricostruzione dell'operazione commerciale, così come compiuta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, non consente di ritenere integrata l'ipotesi contestata, in quanto fondata su argomentazioni che violano le disposizioni di legge censurate, così

come interpretate da questa Corte alla luce dei principi innanzi esposti, e risultando superata dalle incontestate risultanze processuali.

In particolare, si osserva come sia pacifico in atti che il bando di gara pubblicato nell'ottobre 2010 per la dismissione da parte di diversi istituti bancari di un patrimonio costituito da numerosi immobili, tra i quali quello oggetto di controversia, prevedeva quale requisito indispensabile per la partecipazione la qualità soggettiva di persona giuridica; non risulta che la Commissione tributaria regionale abbia valutato la circostanza che la persona da nominare dovesse necessariamente essere una persona giuridica ed anzi ha erroneamente rilevato che proprio la costituzione di una società *ad hoc* costituisse un elemento essenziale per concludere in favore della natura fraudolenta dell'operazione.

La costituzione di una società *ad hoc* non può dunque ritenersi elemento sintomatico della natura fraudolenta dell'operazione, non configurando di per sé un artificio negoziale privo di sostanza economica e di giustificazione commerciale.

I soci, quali persone fisiche, non avrebbero potuto acquistare l'immobile e rivenderlo in tale qualità, proprio perché la previsione del bando imponeva la costituzione di una società; non è pertanto contestabile la modalità utilizzata per il trasferimento della proprietà dell'immobile proprio perché trovava la sua giustificazione giuridica nella espressa previsione del procedimento di gara e la sua ragione economica nella cessione vantaggiosa delle quote con scarso rischio del patrimonio societario in virtù dell'intervenuto finanziamento della società terza interessata all'acquisto delle quote per lo svolgimento della propria attività commerciale.

La costituzione della società Corso 26 Immobiliare S.r.l. risulta poi conforme ad una logica di normalità economica in considerazione delle difficoltà di gestione dell'operazione da parte di singoli interlocutori

rispetto all'acquisto di un immobile della tipologia di quello in esame da parte di società, laddove ciò fosse stato possibile in base alla *lex specialis* costituita dal bando di gara.

A maggior ragione doveva ritenersi giustificata la costituzione di una società in presenza di ulteriori e complesse attività strumentali da compiersi per il positivo esito dell'operazione commerciale, non adeguatamente indagate nel grado di merito: nell'ambito della gestione dell'acquisto del fabbricato e della successiva vendita a terzi, per l'utilizzo commerciale al quale era preordinato, la società avrebbe svolto attività quali la ristrutturazione dell'edificio con il pagamento dei relativi oneri, la modifica della destinazione d'uso dell'edificio da ufficio a complesso commerciale con i relativi adempimenti di carattere burocratico-amministrativo, adempimenti tutti che i singoli soggetti non avrebbero avuto la capacità e la possibilità di attuare in tempi idonei e con modalità rispondenti ad una adeguata convenienza economica, a voler tacere il profilo non irrilevante della responsabilità che attinge diversamente le persone fisiche rispetto alle persone giuridiche con autonoma patrimoniale perfetta.

In tale ambito non è stato valutato il profilo della deducibilità dei costi in relazione all'esecuzione dei lavori su beni strumentali che comunque la società avrebbe ottenuto, al fine di rilevare, anche sotto questo profilo, se il risparmio di imposta sia ricollegabile ad un intento puramente fiscale.

Inoltre, non risulta accertato che la compagine societaria della promissaria acquirente Rackish s.r.l. -della quale la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che fossero partecipi anche i contribuenti- fosse coincidente con quella della nuova società nominata quale acquirente 26 Corso Immobiliare s.r.l., profilo rilevante per la valutazione dello schema elusivo, laddove il vantaggio conseguito fosse

stato eventualmente destinato ai medesimi soci, né risulta accertata un'interposizione soggettiva fittizia.

Non può poi affermarsi che il mero elemento del breve lasso di tempo nel quale è stata compiuta l'operazione commerciale sopra descritta induca a ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 10 bis della legge 212/2000, non deponendo, di per sé, la conclusione del contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 c.c. stipulato dalla Rackish s.r.l., la successiva nomina della società Corso 26 Immobiliare S.r.l. ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1404 c.c. e la cessione delle quote, a distanza di pochi mesi, ad una società terza in grado di finanziare l'operazione, per una distorsione degli strumenti giuridici utilizzati, dovendosi a tal fine verificare ed accertare se, alla base dell'operazione, vi sia stato un uso distorto del contratto e dei negozi ad esso collegati per perseguire indebiti vantaggi fiscali e se cioè trattavasi di un'operazione priva di sostanza economica, inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali di cui d.l. n. 70/2011, oppure rispondente alla normale logica di mercato tesa a conseguire un profitto e, quindi, conforme alle regole utilizzate dagli operatori economici giustificate anche da valide ragioni di carattere extrafiscale, di ordine organizzativo e gestionale individuabili, tra le altre, nelle attività successive di gestione del contratto, che includevano con ogni evidenza adempimenti di carattere amministrativo ed urbanistico, per consentire il proficuo utilizzo del bene, impossibili da compiersi secondo criteri di economicità ed efficienza se non in forma societaria, come innanzi precisato, che vanno approfondite in sede di esame nel merito della vicenda. Non risultano poi valorizzate compiutamente le ragioni per le quali la società Calzedonia è intervenuta nel finanziamento delle operazioni, garantendosi la fattibilità della stessa, in relazione alle necessarie autorizzazioni, e lo svolgimento della propria attività nel nuovo sito, da

valutarsi unitamente al profilo della tempistica ed al contesto logistico nel quale è maturata la sua partecipazione.

4. Infine, si rileva che, nel controricorso, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che deve ritenersi contestata una vera e propria evasione fiscale e non una mera elusione, anche se nell'avviso di accertamento è stato menzionato l'art. 10-*bis*. della legge n.212/2000.

4.1. Dalla lettura della sentenza impugnata non si evince, però, che la questione sia stata precedentemente illustrata e discussa nei termini di cui innanzi, essendosi dibattuto unicamente della configurabilità o meno di un'ipotesi di elusione fiscale attraverso lo strumento negoziale utilizzato dai contribuenti ai sensi dell'art. 10-*bis*. della legge 212/2000 onde l'eccezione relativa alla dedotta, da parte dell'Agenzia delle entrate, fittizietà della società è inammissibile per novità. In ogni caso le argomentazioni di cui innanzi consentono di escludere di per sé la natura fittizia della società.

5. Il ricorso va, dunque, accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito che dovrà rivalutare tutti gli elementi addotti dalle parti ed innanzi evidenziati ed accertare, alla luce dei principi di diritto esposti e richiamati, se sussistano o meno ragioni economiche sottese e, quindi, se si individuino indici sostanziali, economici e giuridici, a giustificazione dell'operazione negoziale posta in essere, anche alla luce dell'Atto di Indirizzo del 27/2/2025 del MEF e della risposta ad interpello n. 107/2026 menzionati anche nella memoria illustrativa.

La Corte

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 2 luglio 2026

La Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale